

## **IL RETTORE**

- VISTO il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 10 Giugno 1998, con cui è stata istituita l'Università degli Studi di Milano - Bicocca;
- VISTO l'art. 4 della Legge 3 Luglio 1998, n. 210, "Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo";
- VISTO il Decreto Ministeriale 30 Aprile 1999, n. 224, "Regolamento recante norme in materia di Dottorato di Ricerca";
- VISTO il Decreto Ministeriale 3 Novembre 1999, n. 509 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei";
- VISTO il Decreto Ministeriale 22 Ottobre 2004, n. 270 "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 Novembre 1999, n 509";
- VISTO il Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca dell'Università degli Studi di Milano – Bicocca, emanato con D.R. n. 0023301 del 24 Ottobre 2008 e successive modifiche;
- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Milano – Bicocca emanato con D.R. n. 20723 del 19 Dicembre 2007;
- TENUTO CONTO del documento della CRUI "Linee guida per il deposito delle tesi di dottorato negli archivi aperti" di Ottobre 2007;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 6 aprile 2009;
- CONSIDERATO che il Consiglio di amministrazione nella seduta del 21 aprile 2009 ha preso atto delle modifiche del Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca dell'Università degli Studi di Milano – Bicocca;

## **DECRETA**

E' emanato il Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca dell'Università degli Studi di Milano – Bicocca così come di seguito modificato:

\*\*\*

# Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca dell'Università degli Studi di Milano – Bicocca

## Capo I

### Principi generali dei Corsi di dottorato di ricerca

#### Art. 1

Ambito di applicazione e soggetti interessati

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione e il funzionamento dei Corsi di dottorato di ricerca (d'ora in avanti Corsi) dell'Università degli Studi di Milano - Bicocca (d'ora in avanti Università) in conformità all'art. 4 della Legge 3 luglio 1998, n. 210 e del relativo regolamento ministeriale.
2. Il presente regolamento, inoltre, sulla base dell'art. 17 del Decreto ministeriale 5 agosto 2004 n. 262, dei pronunciamenti del Comitato nazionale di valutazione del sistema universitario (CNVSU) e dei Ministri dell'Istruzione europei, disciplina la costituzione e il funzionamento delle Scuole di dottorato di ricerca dell'Università degli Studi di Milano - Bicocca.
3. I Corsi sono istituiti dall'Università anche mediante consorzi con atenei italiani o stranieri e convenzioni con soggetti pubblici e privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, nonché di strutture e attrezzature idonee.
4. In caso di adesione a consorzi vige il regolamento dell'ateneo sede amministrativa.

#### Art. 2

Obiettivo dei Corsi

1. I Corsi hanno la finalità di fornire competenze di elevato livello e qualificazione, adeguate all'esercizio di attività di ricerca e di professionalità che richiedano un alto grado di preparazione scientifica.
2. In caso di Corsi istituiti sulla base di convenzioni di cui all'art. 1 comma 3 il programma di studi può essere concordato tra l'Università e i soggetti convenzionati anche in ordine alla concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 5 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni e integrazioni. Le convenzioni devono comunque prevedere:
  - a) che la formazione del dottorando rimanga sotto la responsabilità dell'Università, fermo restando che al **tutor**, designato ai sensi del comma 5 dell'articolo 11, possa essere affiancato un **tutor** esterno, afferente al soggetto convenzionato, responsabile della supervisione dell'attività svolta dal dottorando presso quest'ultimo;
  - b) che il soggetto convenzionato garantisca la copertura finanziaria della borsa di studio coerentemente con quanto stabilito dall'articolo 12, rendendo eventualmente disponibili anche strutture adeguate allo svolgimento dell'attività di ricerca;

- c) che eventuali diritti di proprietà industriale e di autore, nonché gli impegni alla riservatezza nella divulgazione dei risultati, siano oggetto di specifici accordi.
3. Gli impegni finanziari degli enti esterni debbono essere preventivamente comunicati in fase istitutiva e in fase di rinnovo del Corso tramite lettera a firma dei legali rappresentanti.

## **Capo II**

### ***Attivazione e disciplina dei Corsi***

#### **Art. 3**

##### **Istituzione, rinnovo e disciplina**

1. Le proposte di istituzione e rinnovo dei Corsi sono presentate, entro il 31 dicembre di ogni anno, dai Consigli di Dipartimento e, nel caso di nuova istituzione, anche dai competenti Consigli di Facoltà, utilizzando lo schema redatto dagli uffici competenti.
2. Entro la medesima data le strutture interessate devono presentare le richieste di adesione a Corsi organizzati da consorzi universitari di cui l'Università non sia sede amministrativa. Le proposte di consorzio e di convenzione dovranno prevedere l'esatta quantificazione della partecipazione degli enti coinvolti, sia in termini di strutture che di finanziamenti messi a disposizione, tali da configurare una effettiva compartecipazione.
3. Entro il mese di aprile dell'anno successivo alla presentazione delle proposte, il Senato Accademico, preso atto dei pareri del Nucleo di valutazione e dei Comitati d'Area, delibera in merito all'istituzione dei Corsi fissando i criteri sulla base dei quali il Consiglio di Amministrazione determina l'ammontare delle risorse da destinare ai Corsi aventi sede amministrativa presso l'Università.
4. I Corsi aventi sede amministrativa presso l'Università sono istituiti con Decreto del Rettore.

#### **Art. 4**

##### **Requisiti d'idoneità**

1. I Corsi sono proposti sulla base dei seguenti requisiti di idoneità:
  - a) numero di ammessi a ciascun Corso non inferiore a tre dei quali almeno due con godimento di una borsa di studio;
  - b) tematiche scientifiche sufficientemente ampie e con riferimento al contenuto di un settore scientifico-disciplinare o di un'aggregazione di più settori;
  - c) composizione del Collegio dei docenti come previsto nel successivo articolo 6 comma 2 in numero proporzionato ai dottorandi;
  - d) presenza di un Coordinatore responsabile della organizzazione del Corso;

- e) disponibilità di risorse nonché di specifiche strutture operative e scientifiche per il Corso e per l'attività di studio e di ricerca dei dottorandi anche esterne all'ateneo;
- f) eventuali possibilità di collaborazioni con soggetti pubblici e privati, italiani o stranieri, che consenta ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività professionali;
- g) presenza di percorsi formativi orientati all'esercizio di attività di ricerca di alta qualificazione presso università, enti pubblici e privati anche stranieri.

#### **Art. 5**

##### Valutazione dei requisiti d'idoneità

1. La valutazione dei requisiti d'idoneità dei Corsi è effettuata dal Nucleo di Valutazione al momento dell'istituzione.
2. Ogni anno il Nucleo di Valutazione redige una relazione circa la permanenza di tali requisiti e il funzionamento dei Corsi dell'ateneo, che è trasmessa dal Rettore al Ministero e accompagnata da eventuali osservazioni degli organi di governo dell'ateneo.

#### **Art. 6**

##### Organi

1. Sono organi del Corso:
  - a) il Collegio dei docenti;
  - b) il Coordinatore.
2. **Salvo quanto previsto dall'art. 14 comma 3**, il Collegio dei docenti di ciascun Corso è composto: da professori di prima e seconda fascia e da ricercatori universitari inquadrati nel settore o nei settori scientifico-disciplinari di pertinenza del Corso stesso. Compongono il Collegio almeno dieci tra professori e ricercatori, di cui due terzi professori di prima e seconda fascia con documentata produzione scientifica nell'ultimo quinquennio nell'area di riferimento del Corso. La maggioranza assoluta dei componenti del Collegio deve essere composta da professori e ricercatori dell'Università.
3. Nel caso di Corsi istituiti mediante convenzioni con soggetti pubblici e privati, la composizione del Collegio dei docenti può essere integrata con rappresentanti dei soggetti pubblici e privati nel numero indicato nella convenzione, fermo restando che la maggioranza assoluta dei componenti del Collegio deve essere composta da professori e ricercatori dell'Università.
4. Il Collegio dei docenti sovrintende al complesso delle attività formative del Corso e svolge funzioni di indirizzo e di guida dei dottorandi alla ricerca scientifica. Fermo restando l'assolvimento di ogni altro obbligo, il Collegio dei docenti si riunisce almeno due volte l'anno, rispettivamente per programmare il complesso delle attività e per verificarne l'attuazione.

5. Non è consentita l'appartenenza a più di un Collegio dei docenti. In casi eccezionali, il Senato Accademico può, a domanda, autorizzare i professori e i ricercatori afferenti a un Collegio a far parte del Collegio di un altro Corso di dottorato.
6. E' fatta salva la possibilità di svolgere insegnamenti presso Corsi di dottorato di altri atenei, previa autorizzazione del Rettore.
7. Ciascun Collegio dei docenti è presieduto da un Coordinatore eletto dal Collegio stesso. Il Coordinatore è eletto dai componenti del Collegio tra i professori di prima fascia di ruolo e fuori ruolo che abbiano optato o che optino per il regime di impegno a tempo pieno in caso di elezione, o, in caso di indisponibilità, tra professori di seconda fascia a tempo pieno di ruolo e fuori ruolo che ne fanno parte. **L'elezioni del Coordinatore è indetta dal Decano del Collegio dei docenti fra i professori dell'Università.** L'elezione del Coordinatore avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione; a maggioranza assoluta dei presenti, a partire dalla seconda votazione. **Il voto è personale e segreto; non è ammessa delega di voto. Delle elezioni viene redatto verbale.** Il Coordinatore dura in carica tre anni **solari** e non può essere rieletto per più di un mandato consecutivo. Il Coordinatore è nominato con Decreto del Rettore. **Il Coordinatore può nominare in caso di impedimento o assenza un Vice-Coordinatore.**
8. Il Coordinatore rappresenta il dottorato presso la struttura o le strutture che l'hanno promosso e presso gli organi accademici; è responsabile dell'organizzazione e del funzionamento complessivo del Corso e dei percorsi formativi in esso previsti.
9. Il Direttore di Dipartimento su indicazione del Coordinatore provvede alle spese per il funzionamento ordinario del Corso sui fondi a ciò destinati, previsti da una apposita voce inserita nel bilancio della struttura di riferimento, secondo quanto previsto dalle vigenti norme regolamentari.

### **Capo III**

#### ***Accesso e ammissione ai Corsi***

##### **Art. 7**

###### **Requisiti di ammissione**

1. Possono accedere ai Corsi istituiti dall'Università, senza limitazioni di età e cittadinanza, coloro che siano in possesso del diploma di laurea specialistica/magistrale o diploma di laurea conseguita secondo gli ordinamenti previgenti al D.M. 509/99 e al D.M. 270/2004 o di analogo titolo accademico conseguito all'estero e preventivamente riconosciuto idoneo dal Collegio dei docenti, previa verifica dei requisiti da parte degli uffici competenti. E' consentita l'iscrizione

sub condizione alle prove di ammissione ai laureandi, purché conseguano il titolo e presentino i relativi documenti entro la data di svolgimento della prima prova di ammissione.

2. Per ciascun Corso possono essere ammessi, in soprannumero, alla frequenza senza borsa non più di due titolari di assegno di ricerca, fermo restando il superamento delle prove di ammissione previo parere favorevole del Consiglio di Dipartimento cui fa riferimento l'assegno di collaborazione e a condizione che l'attività di collaborazione alla ricerca sia coerente con il programma del Corso di dottorato.

### **Art. 8**

#### Procedura di selezione

1. L'accesso ai Corsi prevede una selezione attraverso concorso pubblico previa emanazione, di norma nel mese di luglio, da parte del Rettore dei relativi bandi pubblicati sulla "Gazzetta Ufficiale" e all'Albo Ufficiale di Ateneo.
2. I concorsi per l'accesso devono svolgersi tra il 1° luglio e il 30 novembre antecedente l'inizio dei Corsi.
3. Il bando di concorso indica:
  - a) gli anni di durata del Corso;
  - b) il numero complessivo dei posti disponibili, specificando eventualmente il numero riservato ai singoli curricula;
  - c) il numero e l'ammontare delle borse di studio disponibili, con le eventuali specificazioni di cui alla lettera precedente;
  - d) eventuali criteri per la destinazione di borse non attribuite, per mancanza di idonei in graduatoria o in caso di rinuncia ad un curriculum dello stesso dottorato diverso da quello previsto dal bando stesso;
  - e) il contributo a carico dei dottorandi senza borsa, e la disciplina dei relativi esoneri, così come determinati dal Consiglio di Amministrazione;
  - f) le modalità di svolgimento delle prove di ammissione;
  - g) eventuali posti in soprannumero previsti per particolari categorie, oltre a quelle di cui all'articolo 7 comma 2;
  - h) la facoltà per i candidati di scegliere se sostenere le prove in lingua italiana o in un'altra lingua espressamente specificata nel bando.
4. Per l'ammissione è richiesto il superamento di un esame, volto ad accertare l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica, esso potrà consistere, secondo quanto definito dal Collegio dei docenti, alternativamente in :
  - a) una prova scritta;

- b) una prova orale;
  - c) una prova scritta seguita da una prova orale.
5. La prova orale è pubblica.
  6. All'esame sono riservati complessivamente 60 punti. Per conseguire l'idoneità è necessario riportare nella valutazione complessiva dell'esame almeno 40/60. Qualora l'esame si suddivide in due parti, sia alla prova scritta sia alla prova orale sono riservati fino ad un massimo di 30 punti; l'idoneità per ciascuna parte è data da un punteggio non inferiore a 20/30. Il punteggio dell'esame potrà essere integrato, secondo quanto stabilito dal Collegio dei docenti, dalla valutazione dei titoli dei candidati fino ad un massimo di 20 punti. L'eventuale valutazione dei titoli è effettuata dalla Commissione giudicatrice prima della prova orale e se preceduta dalla prova scritta prima della correzione della medesima. Il punteggio finale è dato dalla somma, in sessantesimi, dei voti riportati nella prova scritta e nella prova orale o dai voti riportati nella singola prova qualora sia unica. Nel caso di selezioni per titoli ed esami, a tale votazione è aggiunta quella riportata nella valutazione dei titoli e il punteggio finale è espresso in ottantesimi.
  7. Per la copertura di posti in soprannumero a cittadini non comunitari, non residenti in Italia alla data di scadenza del bando, possono essere previste modalità di selezione basate esclusivamente sulla valutazione dei titoli o in video conferenza. In questo ultimo caso devono essere utilizzate idonee procedure che garantiscano l'identificazione dei candidati e la trasparenza nello svolgimento della prova.
  8. A seguito di appositi accordi è possibile bandire posti riservati in soprannumero per cittadini stranieri. Le prove possono essere effettuate secondo le modalità previste dal comma 7 del presente articolo.
  9. Il bando può prevedere modalità e forme di accertamento della conoscenza di una o più lingue straniere in esso indicate.
  10. Al termine di ogni prova la Commissione rende noto ai candidati gli esiti della stessa.
  11. Le Commissioni esaminatrici operano assicurando un'idonea valutazione comparativa dei candidati e devono concludere i propri lavori consegnando i verbali relativi agli atti del concorso, sottoscritti da tutti i commissari, al competente ufficio dell'amministrazione entro 60 giorni dalla data di nomina della Commissione.

## **Art. 9**

### Commissione giudicatrice

1. Il Rettore nomina con proprio decreto, su proposta del Collegio dei docenti, la Commissione incaricata della valutazione comparativa dei candidati, composta da tre componenti scelti tra

professori e ricercatori universitari di ruolo, **salvo quanto previsto dall'art. 14 comma 3**, di cui almeno un professore di prima fascia, ai quali possono essere aggiunti non più di due esperti esterni all'Università **e non docenti**, scelti nell'ambito di enti e di strutture pubbliche e private di ricerca. La nomina di tali esperti è obbligatoria, qualora si realizzino le condizioni di cui all'articolo 2 comma 2. La presidenza della Commissione è assunta dal professore di prima fascia con la maggiore anzianità nel ruolo, a parità di ruolo più anziano d'età. **I componenti e gli esperti possono essere anche stranieri.**

2. Nel caso di Corsi che prevedano curricula articolati con graduatorie di accesso distinte, possono essere previste più Commissioni.

### **Art. 10**

#### Publicità delle graduatorie di ammissione

1. La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine decrescente dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato secondo le modalità indicate all'articolo 8.
2. La graduatoria di merito, è approvata con decreto del Rettore ed è pubblicata all'Albo ufficiale d'ateneo e sul sito web.
3. I candidati sono ammessi ai Corsi secondo l'ordine della graduatoria e fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso, per ogni dottorato o singolo curriculum qualora previsto. Il mancato perfezionamento dell'immatricolazione, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria, comporta la decadenza dal diritto all'ammissione al Corso. In tal caso i posti rimasti vacanti vengono assegnati a coloro che ricoprono posizione utile nella graduatoria di merito.
4. Lo stesso accade qualora qualcuno degli ammessi rinunci al Corso entro due mesi dal suo inizio. Nel caso in cui il rinunciataro sia beneficiario di borsa di studio non è tenuto alla restituzione delle mensilità già percepite. L'Ateneo provvederà a riassegnare la parte di borsa restante ad altro dottorando già iscritto al Corso, sprovvisto di borsa, secondo l'ordine della graduatoria di ammissione.

Nel caso di dottorati che hanno particolari ambiti di ricerca qualora il dottorando rinunci al Corso entro due mesi dal suo inizio, l'Ateneo provvederà a riassegnare la parte di borsa restante al candidato utilmente posizionato in graduatoria in relazione allo specifico ambito di ricerca suddetto.

## **Capo IV** ***Svolgimento del Corso***

### **Art. 11**

#### Organizzazione delle attività

1. L'inizio delle attività didattiche dei Corsi decorre dal 1° novembre o dal 1° gennaio. L'inizio delle attività didattiche per ciascun Corso è deliberato dal Collegio dei docenti.
2. I Corsi hanno una durata di 3 o 4 anni.
3. La responsabilità scientifica, organizzativa e didattica di ciascun Corso compete al relativo Collegio dei docenti, che definisce il piano delle attività articolate negli anni di durata del Corso, il monte ore di frequenza obbligatoria nonché le modalità di verifica annuale della preparazione acquisita, comprensive di norma di una relazione scritta o di un colloquio.
4. Il Collegio dei docenti approva, nel rispetto di una opportuna programmazione delle attività, i progetti di ricerca che il dottorando intende sviluppare durante il Corso nel rispetto di eventuali convenzioni e accordi stipulati con enti esterni finanziatori, in modo particolare nel caso in cui il dottorando usufruisca di borsa di studio su di un tema di ricerca specifico.
5. Il Collegio dei docenti nel corso del primo anno designa, sentito il dottorando stesso, un tutor, incaricato di seguire ed orientare la formazione di ciascun dottorando.
6. Il Collegio dei docenti attribuisce ogni anno i compiti didattici. L'attività didattica e di tutorato svolta per il Corso, ivi compreso lo svolgimento di lezioni e seminari, rientra tra i compiti istituzionali, da annotare nell'apposito registro, e non dà luogo a compensi integrativi.
7. Il programma e il calendario annuale delle attività vengono comunicate ai dottorandi all'inizio del Corso.

## **Capo V**

### ***Diritti e doveri dei dottorandi***

### **Art. 12**

#### Contributi e borse di studio

1. L'Università garantisce la fruizione di una borsa di studio ad almeno la metà degli ammessi a ciascun Corso avente sede amministrativa presso l'Ateneo.
2. La borsa di studio ha decorrenza dall'inizio delle attività ed è erogata secondo le modalità di cui al comma 3 lettera g) del presente articolo.
3. L'ammontare dei contributi richiesti per l'accesso e la frequenza dei Corsi aventi sede amministrativa presso l'Università, l'importo e le condizioni per l'assegnazione delle borse di studio ai dottorandi sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, sulla base dei criteri di seguito elencati:

- a) i contributi sono graduati secondo quanto disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001;
  - b) l'importo delle borse di studio non può essere inferiore a quello determinato ai sensi **della normativa vigente**;
  - c) i dottorandi titolari di borse di studio conferite dall'Università su fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 3 luglio 1998, n. 210 e degli artt. 3 e 6 del Decreto ministeriale 23 ottobre 2003 n. 198, attuativo della legge 11 luglio 2003 n. 170, sono esonerati preventivamente dai contributi per l'accesso e la frequenza dei Corsi;
  - d) le borse di studio sono assegnate, previa valutazione comparativa del merito e secondo l'ordine definito nelle relative graduatorie. A parità di merito prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto di cui alla lettera a). In caso di ulteriore parità prevale il candidato più giovane anagraficamente;
  - e) gli oneri per il finanziamento delle borse di studio, comprensive dei contributi per l'accesso e la frequenza dei Corsi, non coperti dai fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 3 luglio 1998, n. 210, possono essere coperti dall'Università anche mediante convenzione con soggetti estranei all'amministrazione universitaria, da stipulare in generale in data antecedente all'emanazione del bando, anche in applicazione dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni e integrazioni;
  - f) la durata dell'erogazione della borsa di studio è pari all'intera durata del Corso;
  - g) il pagamento delle borse di studio viene effettuato in rate mensili posticipate, a partire dalla data di inizio dell'attività didattica;
  - h) l'importo della borsa di studio è aumentato per l'eventuale periodo di soggiorno all'estero nella misura non inferiore al 50 per cento. Il diritto alla maggiorazione della borsa non può eccedere la metà della durata del Corso di dottorato.
4. Le strutture di ricerca interessate, prima dell'emanazione del bando possono deliberare l'incremento dell'importo delle borse di studio con oneri a carico dei propri bilanci, nel rispetto della destinazione dei fondi. Detta maggiorazione deve riguardare tutte le borse messe a concorso per ciascun Corso di dottorato, e deve, inoltre, essere comprensiva dell'eventuale maggiorazione del 50 per cento in caso di soggiorno all'estero. L'importo complessivo della borsa non può superare l'importo minimo corrisposto per gli assegni di ricerca.
5. Le strutture di ricerca interessate, prima dell'emanazione del bando possono istituire con fondi propri o provenienti da enti esterni borse tematiche con oneri a carico dei propri bilanci, nel rispetto della destinazione dei fondi. Il finanziamento deve essere comprensivo dell'eventuale

maggiorazione del 50 per cento in caso di soggiorno all'estero. L'importo complessivo della borsa non può superare l'importo minimo corrisposto per gli assegni di ricerca.

6. Le strutture di ricerca possono, con oneri a carico dei propri bilanci, finanziare sussidi da assegnare sulla base della graduatoria di merito conseguente alla selezione per l'ammissione al Corso di dottorato, ai dottorandi che non fruiscono di borsa di studio. Il numero, l'ammontare la durata e le modalità di erogazione di tali provvidenze sono previste nel bando di concorso. I sussidi non possono comunque superare l'importo complessivo della borsa erogata per quel Corso di dottorato.
7. Il godimento di una borsa di studio per la frequenza al dottorato di ricerca è compatibile con altri redditi personali, purché non superino il tetto massimo indicato annualmente dal Consiglio di Amministrazione. In caso di superamento del limite di reddito, la borsa si intende revocata per l'intero anno in questione. Al fine della verifica del limite fissato, l'interessato è tenuto a dichiarare annualmente il reddito percepito e a segnalare l'eventuale superamento del limite prescritto. La borsa non è cumulabile con alcuna altra borsa di studio, tranne che con quelle previste per integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione e di ricerca.
8. Il dottorando titolare di borsa di studio può in qualsiasi momento rinunciare alla borsa stessa, senza decadere dall'iscrizione al Corso.
9. La rinuncia alla borsa in corso d'anno o il verificarsi di una situazione di incompatibilità comporta il pagamento delle tasse di iscrizione dell'intero anno accademico.
- 10. Qualora la rinuncia di cui al comma 9 sia irrevocabile e riguardi una borsa finanziata dall'Università e non legata a uno specifico progetto di ricerca, l'Ateneo provvederà a riassegnare la parte di borsa restante ad altro dottorando iscritto al corso e sprovvisto di borsa. La riassegnazione sarà effettuata secondo l'ordine della medesima graduatoria del concorso di ammissione del dottorando rinunciatario. La norma si applica anche in caso di rinuncia alla prosecuzione di cui all'art. 15 comma 8.**
11. Gli ammessi ai Corsi di dottorato di ricerca su posti non coperti da borse di studio possono essere destinatari di borse di studio per il proseguimento della formazione dei giovani più promettenti. Spetta al Collegio dei docenti dichiarare la coerenza tra il programma del Corso di dottorato e l'attività di collaborazione alla ricerca o il programma formativo per il cui svolgimento è bandita la borsa di studio.

### **Art. 13**

#### Diritti e doveri dei dottorandi

1. Il dottorando è tenuto a seguire le attività previste per il suo curriculum formativo, e a dedicarsi con pieno impegno e per il monte ore richiesto dal Collegio dei docenti ai programmi di studio individuale e guidato e allo svolgimento delle attività di ricerca assegnate.
2. All'inizio di ogni anno di Corso successivo al primo, il dottorando deve rinnovare l'iscrizione. Il mancato rinnovo dell'iscrizione per più di un anno comporta la decadenza dallo status di dottorando, salvo il caso previsto dall'articolo 15.
3. Alla fine di ciascun anno di Corso il dottorando è tenuto a presentare al Collegio dei docenti una relazione scritta riguardante l'attività di ricerca svolta e i risultati conseguiti, nonché le eventuali partecipazioni a seminari e congressi e ad altre iniziative scientifiche unitamente alle eventuali pubblicazioni prodotte.

Sulla base di essa il Collegio dei docenti delibera l'ammissione all'anno successivo ovvero all'esame finale, nel caso di dottorandi iscritti all'ultimo anno di Corso.

Un'eventuale valutazione negativa da parte del Collegio dei docenti comporta la ripetizione dell'anno, con sospensione della borsa di studio, ove concessa, e il pagamento delle tasse e dei contributi, o l'esclusione dal Corso, con perdita della borsa, ove concessa.

E' possibile essere iscritto come ripetente una sola volta durante l'intero Corso.

4. Ai dottorandi si applicano, in quanto compatibili, le condizioni per il godimento dei servizi universitari previste per gli studenti iscritti ai Corsi di studio dell'Università.
5. I dottorandi possono svolgere una limitata attività di supporto alla didattica anche retribuita, fino ad un massimo di 150 ore all'anno, che non deve in ogni caso compromettere la loro attività di formazione alla ricerca e che non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università.
6. I dottorandi possono svolgere periodi di formazione presso università o istituti di ricerca italiani e stranieri. Per periodi fino a sei mesi è richiesta l'autorizzazione preventiva del Coordinatore del Corso; per periodi superiori è necessaria la delibera preventiva da parte del Collegio dei docenti.

### **Art. 14**

#### Incompatibilità

1. L'iscrizione ai Corsi di dottorato di ricerca è incompatibile con la contemporanea iscrizione a Corsi di laurea, Corsi di specializzazione, Corsi di perfezionamento e master o altri Corsi di dottorato in Italia o all'estero fatti salvi i casi di specifici accordi internazionali. Gli iscritti ai Corsi di laurea o di laurea specialistica/magistrale, che, avendone titolo, intendono iscriversi a un Corso di dottorato di ricerca, sono tenuti a richiedere la sospensione temporanea della carriera.

2. Il dottorando può avere impegni professionali o lavorativi purché gli consentano di garantire la presenza e la partecipazione alle attività del dottorato nella misura richiesta dai programmi del Corso e indicata dal Collegio dei docenti e solo se tali impegni non pregiudichino la qualità e l'indipendenza della sua attività scientifica. Il Collegio dei docenti valuta, con delibera motivata, che tali condizioni siano soddisfatte e, in caso negativo, può disporre la decadenza del dottorando, con perdita e restituzione della borsa di studio relativa all'anno in corso, ove concessa.
3. **Il proseguimento di un Corso di Dottorato è compatibile con la nomina nel ruolo di ricercatore universitario presso l'Università. Resta esclusa la partecipazione al Collegio dei Docenti, alla commissione giudicatrice di ammissione e alla Commissione giudicatrice dell'esame finale relativa al Dottorato cui si è iscritti.**

#### **Art. 15**

##### Sospensione, interruzione, decadenza e rinuncia

1. La frequenza alle attività dei Corsi di dottorato è obbligatoria nei limiti di cui all'articolo 11 comma 3.
2. Assenze superiori ai 30 giorni comportano l'interruzione dell'erogazione della borsa, ove concessa. Spetta al Coordinatore segnalare agli uffici amministrativi preposti il mancato rispetto degli obblighi di frequenza da parte degli iscritti al Corso.
3. La frequenza alle attività dei Corsi di dottorato può essere sospesa su richiesta del dottorando:
  - a) in caso di congedo parentale, di grave e documentata malattia e di particolari situazioni familiari, fino ad un massimo di un anno, mantenendo i diritti all'eventuale borsa di studio in godimento, salvo interruzione della relativa erogazione con successivo recupero alla ripresa della frequenza, fermo restando che le annualità di borsa non possano eccedere la durata del Corso;
  - b) in caso di assunzione a tempo indeterminato presso la Pubblica amministrazione durante il periodo di prova, con rinuncia per il medesimo periodo alla borsa di studio eventualmente in godimento.
4. La sospensione dalla frequenza alle attività dei Corsi di dottorato può essere disposta d'ufficio dal Collegio dei docenti in caso di maternità con delibera motivata da ragioni di tutela della salute legate a particolari esigenze dell'attività di ricerca.
5. Cessata la causa di sospensione della frequenza, il Collegio dei docenti delibera in merito alle modalità di recupero dell'attività di formazione. **Fermo restando che in nessun caso la durata del corso può essere abbreviata.**

6. La decadenza del dottorando è disposta dal Collegio dei docenti con delibera motivata, in caso di:
  - a) giudizio negativo in sede di verifica annuale dell'attività;
  - b) assenze ingiustificate e prolungate;
  - c) comportamenti in contrasto con le norme sull'incompatibilità di cui all'articolo 14;
  - d) mancato superamento dell'esame finale per due volte consecutive.
7. Nel caso indicato al precedente comma 6 lettera c) il Collegio dei docenti può, con delibera motivata, deliberare la restituzione da parte del dottorando della borsa di studio dal momento in cui si è verificata l'incompatibilità.
8. In caso di rinuncia a proseguire nel Corso, l'interessato è tenuto a darne comunicazione al Coordinatore ed al Rettore con un mese di anticipo. L'erogazione dell'eventuale borsa di studio è mantenuta fino alla data della rinuncia.

## **Capo VI**

### ***Modalità di conseguimento del titolo***

#### **Art. 16**

##### Redazione della Tesi

1. Il titolo di Dottore di ricerca è un titolo accademico e si consegue alla conclusione del Corso di dottorato, all'atto del superamento dell'esame finale, che è subordinato alla presentazione di una dissertazione scritta (Tesi di dottorato) ed eventuale documentazione relativa all'attività di ricerca compiuta (lista delle pubblicazioni).
2. La Tesi di dottorato può essere redatta anche in lingua straniera, previa autorizzazione del Collegio dei docenti. Il Collegio dei docenti può richiedere che la presentazione della tesi alla Commissione giudicatrice sia subordinata al giudizio di uno o più esperti approvati dal Collegio.

#### **Art. 17**

##### Esame finale

1. Gli esami finali per il conseguimento del titolo di Dottore di ricerca si svolgono sulla base di una pubblica discussione con il candidato avente per tema la sua tesi finale, previamente esaminata e valutata dalla Commissione giudicatrice.
2. La Commissione giudicatrice deve comunicare al competente ufficio dell'Università entro 15 giorni dalla data di ricezione del decreto di nomina il calendario dell'esame finale. Entro la conclusione del Corso i candidati che ne hanno avuto autorizzazione (art.13 co.3) dal Collegio dei docenti presentano, presso il competente ufficio dell'Università, domanda di

ammissione all'esame finale. I candidati, non appena abbiano notizia della composizione della Commissione giudicatrice, provvedono ad inviare a ciascuno di essi una copia della propria dissertazione.

3. Il Rettore, sentito il Collegio dei docenti, può ammettere all'esame finale i dottorandi, che per comprovati motivi non abbiano potuto presentare la tesi nei termini previsti, in deroga ai termini fissati e, in caso di mancata attivazione del Corso, anche in altra sede.
4. La proroga di cui al comma 3 è concessa per un periodo massimo di un anno.
5. Salvo che l'interessato non abbia usufruito di un periodo di sospensione dalla frequenza e della erogazione della borsa di studio in godimento, con conseguente successivo recupero della parte residua della borsa, la proroga di cui sopra è incompatibile con l'erogazione della borsa di studio di dottorato.
6. In caso di esito negativo dell'esame finale, i candidati possono ripetere l'esame una sola volta ed entro il termine di un anno anche se abbiano già usufruito dell'iscrizione come ripetenti per un anno di Corso.
7. Nei casi previsti dal comma 3 fino al momento del superamento dell'esame finale gli interessati prolungano, previo adempimento degli obblighi richiesti in materia di contributi, come previsti per tali circostanze dal Consiglio di Amministrazione, il loro status di dottorando con conseguente possibilità di accesso alle strutture necessarie per il prolungamento della loro attività di ricerca.
8. In caso di mancato superamento dell'esame finale per la seconda volta ovvero in caso di mancata presentazione della tesi al termine della proroga di un anno di cui al comma 4, **il Rettore, con proprio decreto** dichiara decaduto il dottorando.

### **Art. 18**

#### Commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice per l'esame finale è nominata dal Rettore con decreto, sentito il Collegio dei docenti che avanza le proprie proposte almeno 30 giorni prima della fine del Corso **ovvero 30 giorni prima della scadenza della proroga, ove concessa**. Il decreto di nomina è pubblicizzato sul sito web di Ateneo. **Salvo quanto previsto dall'art.14 comma 3**, la Commissione è composta da tre componenti scelti tra professori e ricercatori universitari di ruolo, di cui almeno due professori di ruolo, specificamente qualificati nelle discipline attinenti ai settori scientifico-disciplinari cui fa riferimento il Corso. Almeno due componenti devono appartenere a università, anche straniere, non partecipanti al Dottorato e non devono essere componenti del Collegio dei docenti. La Commissione può essere integrata da non più di due

esperti appartenenti a strutture di ricerca pubbliche e private, anche straniere purché esterni all'Università e **non docenti universitari**.

2. Nel caso di Dottorato comprendente curricula fortemente differenziati, il Collegio dei docenti può richiedere al Rettore la costituzione di più Commissioni giudicatrici, formate ai sensi del comma precedente, composte di docenti ed eventualmente di esperti esterni particolarmente competenti negli ambiti disciplinari ai quali fanno più specificamente capo i singoli curricula.
3. La presidenza della Commissione giudicatrice è assunta dal professore di fascia più elevata con la maggiore anzianità nel ruolo a parità di ruolo più anziano d'età.
4. Le Commissioni giudicatrici sono tenute a concludere i loro lavori entro 90 giorni dalla data del ricevimento del decreto di nomina del Rettore. Decorso tale termine, la Commissione che non abbia concluso i lavori decade e il Rettore nomina una nuova Commissione, con esclusione dei componenti decaduti.
5. Al termine dei propri lavori la Commissione giudicatrice redige un verbale sullo svolgimento degli stessi, comprensivo dei giudizi circostanziati sulle tesi presentate dai candidati e sull'esito dei colloqui. L'esame non dà luogo a punteggi. Le proposte di rilascio del titolo di Dottore di ricerca sono assunte a maggioranza.
6. Il titolo è rilasciato dal Rettore che, a richiesta dell'interessato, ne certifica il conseguimento. Il rilascio della suddetta certificazione è subordinato al deposito da parte dell'interessato, nell'Archivio Aperto di Ateneo, di una copia della tesi finale in formato elettronico entro 30 giorni dalla data di discussione.

La Biblioteca di Ateneo provvederà agli adempimenti previsti dalla normativa vigente relativa al deposito legale dei documenti.

Il dottorando all'atto del deposito della tesi in formato elettronico, ai fini della tutela e sfruttamento economico delle proprietà industriali e/o delle opere dell'ingegno, potrà chiedere che la tesi venga resa liberamente consultabile solo dopo un periodo di tempo non superiore a 36 mesi.

7. I titoli rilasciati al termine di Corsi che fanno parte di Scuole di dottorato manterranno la formulazione prevista con la sola aggiunta della dicitura "Scuola di dottorato in ".

## **Capo VII**

### ***Internazionalizzazione***

#### **Art. 19**

#### **Internazionalizzazione**

1. In accordo con i principi cui si ispira il Processo di Bologna per la costruzione dello spazio europeo dell'istruzione superiore, integrato con quello della ricerca, l'Università promuove l'internazionalizzazione dei Corsi tramite:
  - a) inserimento di qualificata docenza internazionale;
  - b) incentivazione alla mobilità internazionale degli iscritti ai Corsi;
  - c) partecipazione dei dottorandi in progetti di ricerca internazionale;
  - d) attivazione di Corsi in consorzio con atenei stranieri;
  - e) accordi di reciproco riconoscimento dei titoli e dei Corsi;
  - f) rilascio di doppi titoli o titoli congiunti sulla base di accordi quadro governativi o fra atenei.
2. Gli accordi di collaborazione internazionale e i consorzi di atenei nell'ambito di specifici accordi possono stabilire norme in deroga a quelle fissate dal presente regolamento in merito a:
  - a) commissione e modalità di ammissione;
  - b) modalità di svolgimento del Corso;
  - c) commissione e modalità relative all'esame finale;
  - d) periodo di permanenza all'estero per il quale è previsto l'incremento dell'ammontare della borsa.**
3. **L'Università, su richiesta dell'interessato e previo parere favorevole del Collegio dei docenti, rilascia la certificazione di "Doctor Europaeus" aggiuntiva al titolo nazionale di dottore di ricerca qualora vengano soddisfatte le seguenti cinque condizioni:**
  - a) discussione della tesi finale previa presentazione di due controrelazioni sul lavoro di tesi da parte di due professori provenienti da due Università dell'Unione Europea diverse da quella in cui viene discussa la tesi;**
  - b) appartenenza ad un'istituzione di un paese dell'Unione Europea diverso da quello in cui viene discussa la tesi di almeno un membro della commissione d'esame;**
  - c) discussione della tesi, almeno in parte, in una delle lingue ufficiali dell'Unione Europea, diversa da quella del paese in cui la tesi viene discussa (francese, inglese, tedesco, spagnolo);**
  - d) esecuzione di parte della ricerca presentata nella tesi durante un soggiorno di almeno 6 mesi, anche non consecutivi, in un paese dell'Unione Europea diverso da quello del candidato;**
  - e) presenza all'interno del Collegio dei docenti del dottorato di almeno un membro di un altro paese europeo appartenente a un'istituzione d'insegnamento superiore Europea.**

## **Capo VIII** **Scuole di dottorato**

### **Art. 20**

#### Scuole di dottorato

1. L'Università istituisce, Scuole di dottorato al fine di:
  - a) razionalizzare l'organizzazione dell'attività formativa;
  - b) migliorare, coordinare e valorizzare le potenzialità esistenti per la formazione alla ricerca e alle professioni ad esse collegate, relativamente ad un ampio ed omogeneo gruppo di settori scientifico-disciplinari;
  - c) contribuire allo sviluppo di accordi di cooperazione a livello nazionale e internazionale;
  - d) favorire l'accesso a fonti di finanziamento pubbliche e private sia nazionali che internazionali.
2. **Il Senato accademico in casi eccezionali può deliberare la costituzione di una Scuola di dottorato anche nel caso di un solo Corso di dottorato con due o più curricula in ambiti diversi, tra loro complementari o interdisciplinari, all'interno di un progetto fondativo, culturale e scientifico-didattico integrato e unitario corrispondente a una o più macroaree di ricerca.**
3. La proposta d'istituzione di una Scuola di dottorato presso l'Università è presentata dai Collegi dei docenti e approvata dai Consigli dei Dipartimenti presso cui sono istituiti i Dottorati che intendono aderire alla Scuola.

La proposta deve contenere:

  - a) la descrizione del progetto e dell'organizzazione della Scuola, come specificato nel comma **4**
  - b) il regolamento della Scuola, come specificato **nei commi 5 e 6**;
  - c) l'elenco dei Dottorati dell'Ateneo (almeno due) che intendono aggregarsi alla Scuola;
  - d) un elenco di tutte le relazioni con Istituzioni e/o Centri di Ricerca nazionali e internazionali, già stabilite dai Dottorati confluenti nella Scuola di dottorato.
4. La descrizione del progetto e dell'organizzazione della Scuola, di cui al comma **3**, deve:
  - a) illustrare il progetto della Scuola ai fini del conseguimento degli obiettivi formativi;
  - b) indicare il gruppo di settori scientifico-disciplinari nell'ambito del quale si colloca il progetto formativo della scuola;
  - c) proporre il numero dei posti e le modalità di ripartizione tra i diversi Corsi.
5. Il regolamento della Scuola, di cui al comma **3**, in particolare individua i criteri per una funzionale gestione della Scuola, prevedendo un Consiglio della Scuola, la cui composizione sia rappresentativa dei Collegi dei docenti dei Dottorati che aderiscono alla Scuola, e un Presidente

della Scuola designato secondo le norme del regolamento della Scuola; la nomina del Presidente di una Scuola avviene mediante Decreto del Rettore.

6. **Nei casi previsti dal comma 2 il regolamento della Scuola in particolare individua i criteri per una funzionale gestione della stessa prevedendo un Consiglio della Scuola , la cui composizione sia rappresentativa dei curricula del dottorato e da un Presidente della Scuola designato secondo le norme del regolamento della Scuola; la nomina del Presidente di una Scuola avviene mediante Decreto del Rettore.**
7. L'istituzione di una Scuola e la contestuale approvazione del suo regolamento avviene con Decreto del Rettore, previa delibera del Senato Accademico sentito il parere del Consiglio di Amministrazione relativamente alle disponibilità e alla conseguente assegnazione delle eventuali risorse per il funzionamento.
8. Per quanto non espressamente disposto dal presente capo anche per i Corsi di dottorato organizzati in Scuole si applicano le disposizioni del presente regolamento in quanto compatibili.
9. Qualora non sussistano più le condizioni per il funzionamento di una Scuola di dottorato in relazione ai suoi fini istitutivi, il Senato Accademico, sentito il Consiglio della Scuola interessata, ne dispone la disattivazione.

## **Capo IX** *Norme finali*

### **Art. 21**

Norme transitorie ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento, approvato dal Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione, entra in vigore con l'emanazione del Decreto Rettorale.
2. E' fatta salva l'applicazione del precedente regolamento dei Corsi di dottorato per i Corsi attivati precedentemente l'entrata in vigore del presente regolamento. Gli articoli 6, 12 limitatamente al comma 9, **10**, 13, 14, 15, 17, 18, 19 e 20 del presente regolamento si applicano anche ai Corsi attivati precedentemente l'entrata in vigore del presente regolamento.
3. Solo per i Corsi attivati per l'anno accademico 2007/2008 è fatta salva l'applicazione dell'articolo 1 comma 3 del precedente regolamento dei Corsi di dottorato.
4. La disposizione prevista all'articolo 12 comma 3 lettera g) si applica a partire dal 1° novembre 2007.
5. All'entrata in vigore del presente Regolamento il mandato in corso del Coordinatore non è computato ai fini della rieleggibilità.

6. Le norme di cui agli artt. 17 e 18, così come modificate, si applicano ai dottorandi che discutono la tesi a far data dal 1 novembre 2009. In tal caso ai fini dell'art. 18 comma 6, i dottorandi dovranno compilare apposita declaratoria su modulistica fornita dall'ufficio dottorati.
7. **Il mandato dei Coordinatori in carica alla data dell'entrata in vigore delle modifiche di cui all'art. 6 comma 7 è prorogato fino al 31 dicembre dell'anno di scadenza naturale del mandato stesso.**

\*\*\*

Le modifiche entrano in vigore dal giorno di pubblicazione all'Albo Ufficiale di Ateneo.

**F.to** Prof. Marcello Fontanesi

Reg. al n. **0025436**

in data **4 MAG. 2009**